

Nuova classificazione dei rifiuti

Dal 17 febbraio u.s. è entrato in vigore l'obbligo di classificare i rifiuti secondo il nuovo metodo definito dalla Legge 116/2014 (di conversione del D.L. 91/2014, cd Decreto Competitività), che, con la lettera b-bis) del comma 5 dell'art. 13 del predetto D.L. 91/2014, ha apportato una modifica al Catalogo europeo dei rifiuti (cioè ad una normativa europea! -la Decisione/2000/532/CE-).

Queste nuove disposizioni vengono "inserite", come Premessa, nell'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale).

La novità principali in estrema sintesi:

a) la classificazione del rifiuto, che deve essere effettuata dal produttore del rifiuto, laddove comporti l'attribuzione di codici CER speculari, uno pericoloso e uno non pericoloso, "per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso" occorre svolgere una serie indagini, dettagliatamente indicate dalla norma, che rivelino la presenza di determinate proprietà di pericolo;

b) quando non sono note le sostanze che costituiscono il rifiuto per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto, devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

L'altra sorprendente novità è che tutto questo verrà superato tra poco più di tre mesi, a partire dal 1° giugno prossimo, quando si applicherà la Decisione 2014/955/UE contenente il nuovo Elenco (Catalogo) europeo dei rifiuti.